

NOTIZIE FLASH:

ELEZIONI POLITICHE 2022

Domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per l'**elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.

Si voterà con il c.d. **“Rosatellum”**, un sistema misto tra maggioritario e proporzionale, in base a collegi uninominali e plurinominali.

Si tratta delle stesse regole con cui si è andati alle urne nel 2018, ma con due importanti novità frutto di altrettante riforme costituzionali:

- il **taglio del numero dei parlamentari**, confermata dal referendum popolare, per cui i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200;
- la **diminuzione dell'età minima per votare al Senato**: il 25 settembre si potrà farlo dai 18 anni in su per entrambe le Camere.

Quindi, il 25 settembre 2022, **si vota per la Camera**: 147 deputati eletti nei collegi uninominali e 245 con il sistema proporzionale, più 8 della circoscrizione estero e per il **Senato**: 74 Senatori eletti con il metodo maggioritario uninominale e 122 con quello proporzionale, più 4 all'estero.

Sistema elettorale. Il sistema elettorale (“Rosatellum”) funziona in questo modo:

- un terzo dei seggi in Parlamento, viene deciso con il sistema elettorale maggioritario che funziona in base a collegi uninominali, ciò significa che si presenta solo un candidato per coalizione e vince chi raccoglie più voti (uninomiale secco);
- due terzi dei seggi è deciso con il sistema proporzionale (collegi plurinominali in cui possono correre fino a 4 candidati per uno stesso partito, in un listino bloccato), ossia in proporzione ai voti ricevuti.

I candidati alle elezioni politiche possono presentarsi per una sola Camera del Parlamento: o alla Camera dei deputati oppure al Senato. Inoltre possono candidarsi in un solo collegio uninominale e fino a 5 collegi plurinominali del proporzionale.

Sbarramenti. Per il proporzionale (collegi plurinominali) il “Rosatellum” prevede diverse soglie di sbarramento (se non si passano queste percentuali, i voti vanno persi e non si entra in Parlamento); in dettaglio:

- singoli partiti, soglia di sbarramento al 3% a livello nazionale (oppure, solo al Senato, al 20% in una singola regione);
- coalizioni, soglia di sbarramento al 10% (se almeno una lista supera il 3%, non vengono conteggiate le liste che non raggiungono l'1%);
- partiti di minoranze linguistiche, soglia di sbarramento al 20% nella Regione di riferimento.

Se un partito dentro una coalizione prende dall'1 al 2,99%, questi voti vengono ripartiti tra gli altri partiti della coalizione che hanno superato il 3%. Il Rosatellum non prevede alcun premio di maggioranza.

Come si vota. Ogni elettore riceverà due schede, una per la Camera dei deputati e una per il Senato. Ciascuna scheda sarà composta da riquadri rettangolari con in cima a ogni rettangolo ci sarà il candidato al collegio uninominale (quindi eletto con il sistema maggioritario, chi prende più voti vince) e sotto ci saranno i simboli dei partiti della coalizione che appoggia quel candidato all'uninominale, con accanto fino a quattro nomi. Si tratta del listino bloccato per il proporzionale: questi candidati verranno eletti in modo proporzionale ai voti ricevuti in quel determinato collegio e in ordine di lista.

Perché la scheda non sia nulla, si potrà votare:

- con una **"X" sul nome in alto nel riquadro** (uninominale), in questo caso si vota quel determinato candidato per il maggioritario. Il voto si estende poi al partito che lo sostiene. Nel caso di una coalizione di più partiti, il voto viene ripartito tra le varie liste in modo proporzionale ai voti ottenuti in quel collegio;
- con una **"X" sul simbolo del partito**, si vota quel determinato partito per il proporzionale (i candidati vengono scelti in ordine di lista) e il voto si estende al candidato per l'uninominale;
- con una **"X" sul nome in alto nel riquadro e con una X sul simbolo del partito**, si vota il candidato al maggioritario e si indica anche il partito a cui va il voto per il proporzionale.

No alle preferenze e al voto disgiunto. Per le elezioni politiche per Camera e Senato, nella parte della scheda dedicata al proporzionale, non è possibile scrivere preferenze di proprio pugno o barrare uno dei nomi accanto al simbolo della lista: si vota il simbolo del partito, mentre gli eletti vengono decisi in base all'ordine del listino bloccato, in modo proporzionale ai voti espressi.

Il "Rosatellum" non prevede inoltre, la possibilità del voto disgiunto per le politiche (opzione prevista invece nelle comunali): se si barrerà il nome di un candidato all'uninominale in testa a un rettangolo e il simbolo di un partito di una coalizione presente in un altro riquadro la scheda sarà nulla e quindi il voto non andrà ad alcun partito o candidato. Anche le schede bianche non influiranno sul risultato finale

DECRETO AIUTI BIS (DL n.115/2022)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, è stato pubblicato il DL n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), recante **"Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"**.

Tra le novità principali per le imprese si segnalano:

Sostegno imprese agricole danneggiate dalla siccità

Alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritte nel registro delle imprese, che:

- hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, e
 - che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità,
- possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, tra cui:
- contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato;

- prestiti a tassi agevolati, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;
- proroga delle operazioni di credito agrario;
- agevolazioni previdenziali.

In generale, sono le amministrazioni regionali che dovranno istituire le pratiche, preparare le graduatorie, e erogare gli aiuti.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

L'art.7 del Decreto Aiuti Bis estende agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d'imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell'esercizio delle loro attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell'Iva

Bonus energia elettrica e gas alle imprese

L'art.6 del Decreto Aiuti Bis prevede a favore delle imprese, una nuova tornata di contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Nel dettaglio:

- alle **imprese "energivore"** i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi, che hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel 3° trimestre 2022 (in caso di energia prodotta e auto-consumata dalle stesse imprese, l'incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale);

- alle **imprese "gasivore"**, spetta un **bonus pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel 3° trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al 2° trimestre 2019;

- alle imprese **"non energivore"** dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un **bonus pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel 3° trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al 2° trimestre 2019;

- alle imprese **"non gasivore"** spetta un **bonus pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel 3° trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente

prezzo medio riferito al 2° trimestre 2019.

I crediti in questione: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione **entro il 31 dicembre 2022**, sono cedibili, soltanto per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate verso soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

ISMEA: ACQUISTO TERRENI GIOVANI IN AGRICOLTURA

L'ISMEA rende noto che è attiva la misura Agevolazione per l'insediamento di giovani in agricoltura finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola.

Come specificato dalla stessa ISMEA la misura si rivolge ai seguenti soggetti:

giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:

- a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
- b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura;

giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.

La misura finanzia l'acquisto di terreni agricoli alle seguenti condizioni:

- Intervento finanziario massimo:
 - 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
 - 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.

Durata del finanziamento: fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.

Condizioni:

tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;

50% degli oneri notarili;

500 euro rimborso spese istruttoria.

N.B. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale "Strumenti Ismea" non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica, attesa per settembre.

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con Decreto del MEF del 29/4/2022, è stato pubblicato il **nuovo modello di dichiarazione per l'imposta di soggiorno**, che va **presentato entro il prossimo 30 settembre 2022** (con riferimento al periodo d'imposta 2021). Il precedente termine del 30 giugno è stato prorogato dal Decreto Semplificazioni (DL n.73/2022).

Si ricorda in proposito che:

- i Comuni capoluogo di Provincia,
 - le Unioni di Comuni,
 - i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte,
- possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Viene altresì previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo previsto per il contributo di soggiorno di "Roma Capitale".

Detti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede infatti, per "Roma Capitale", l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare sempre secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Per le c.d. locazioni brevi vi è una disposizione analoga a quella vista in precedenza, secondo cui il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (potrebbe essere anche il gestore della piattaforma on-line), è responsabile anch'esso non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione va presentata esclusivamente in modalità telematica.

UTILIZZAZIONE AGRICOLA TERRENI DEMANIALI INDISPONIBILI

Il comma 2-bis dell'art. 20 del DL n.50/2022 convertito in legge, interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, con le finalità di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

Nello specifico, viene sostituito il comma 4-bis dell'art.6 ("Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili") del D.Lgs. n.228/2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo"), prevedendo, nella nuova formulazione, che, fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'art.4-bis della legge n. 203/1982, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, abbiano manifestato interesse

all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

Viene quindi introdotta, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza relativamente alla previsione legislativa (l'art.4-bis della legge n.203/1982), la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedentemente condotto in locazione.

CONTRATTO DI LAVORO: I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI

Sulla G.U. n. 176/2022 è stato pubblicato il D.Lgs. n.104/2022 che attua la Direttiva UE 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e modifica sostanzialmente il D.Lgs n. 152/1997, stabilendo che non solo il datore di lavoro, ma anche il committente deve rendere al lavoratore maggiori informazioni riguardanti il contratto di lavoro che intende stipulare.

Il D.Lgs n. 104/2022 prevede che le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il decreto prevede, inoltre, che le informazioni devono essere comunicate al lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico. Tale obbligo previsto ex lege può essere assolto dal datore di lavoro consegnando il contratto di lavoro individuale redatto per iscritto o, in alternativa, la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del DL n. 510/1996.

Le informazioni vanno rese, in via generale, al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, anche se la norma consente di fornirle entro i 7 giorni successivi. Alcune addirittura entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa, come ad esempio: l'utilizzatore (nel caso della somministrazione di lavoro), le informazioni sulla formazione, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti e il preavviso in caso di recesso.

Viene prevista altresì la revisione del sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi informativi.

Inoltre, il datore di lavoro deve rendere ulteriori informazioni al lavoratore nel caso in cui utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Il provvedimento che recepisce la Direttiva UE stabilisce anche le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro: il periodo di prova non può essere superiore a 6 mesi, il lavoratore può cumulare gli impieghi (art. 8 del D.Lgs per il quale il datore di lavoro non potrà impedire all'addetto di svolgere un'altra attività in pratica viene meno la "clausola di esclusività"), l'organizzazione del lavoro deve essere caratterizzata dalla prevedibilità, salvi casi eccezionali, e il lavoratore ha diritto di richiedere la transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 104/2022 entrano in vigore il 13 agosto 2022 non solo per i nuovi rapporti ma anche per quelli già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

SCADENZIARIO:

12 settembre

Dichiarazione di giacenza vini: termine per la presentazione, delle dichiarazioni di giacenza di vini e prodotti vinosi. Vanno dichiarati i quantitativi in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 2022.

Entro la medesima data (termine annuale "unico"), gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane i seguenti documenti:

- il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione (art. 8, comma 1, Dm 153/2001)
- il bilancio di materia, distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione (art. 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
- il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto (art. 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).

15 settembre

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di agosto.

16 settembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di agosto.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 2° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 2° trimestre 2022.

26 settembre

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

30 settembre

Contratti di locazione: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2022 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

SCADENZIARIO:

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche: versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti, fuori campo IVA) di importo superiore a 250 euro nel secondo trimestre. Se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30/9).

Dichiarazione imposta di soggiorno: termine d'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive per dichiarare:

- l'imposta di soggiorno dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale (se istituita) di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 23/2011;
- il contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010.

Tale modello va altresì utilizzato dai soggetti che incassano il canone / corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi alle locazioni brevi di cui all'art. 4, DL n. 50/2017. La dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa al 2021.